difesa, sia tenuto e debba farla a mezzo
di 2 uomini eletti dal Consiglio, i quali esa
minino le predette cose, e sia ad essi creduto
secondo ciò che avranno detto ed avranno esa
minato, a spese di colui al quale apparterrà
il possesso, o che l'accusato sarà stato quegli
che avrà soccombuto; e se le bestie di qualcuno
saranno state accusate in qualche orto, terra
o prato, il quale o la quale sia entro i confini,
ed il proprietario avrà richiesto il Castellano,
od il suo luogotenente, che mandi a quel luogo,
per il quale fu fatta l'accusa, due uomini a
ciò eletti dal Castellano, i quali esaminino
se detto luogo sia chiuso o no, il Castellano, od
il suo luogotenente, sia esso tenuto a fare in
questa conformità a spese di colui che dovrà
pagare il bando; e se avranno riferito od
avranno detto ad esso Castellano od al suo
luogotenente che detto luogo sia stato aperto
verso la strada od in luogo pubblico, sia
creduto ad essi; e colui, le cui bestie saranno
state accusate, venga assolto; ed il proprietario
del luogo, donde provenisse l'accusa, paghi
il bando contenuto nel Capitolo.

Che non sia pagata l'ammenda a

colui che non l'avrà pagata in Car=
magnola.

Parimenti si è stabilito che tutti coloro che dessero o si fosse trovato che avessero dato, o chiunque desse o si fosse trovato che avese dato qualche danno, con alcune bestie o senza, in alcuni boschi, prati o campi di qualche persona di Carmagnola, e non avrà tacitato esso danno, se sarà stato accusato dell'am= menda secondo ciò che è contenuto nei Capitoli sovrascritti, che per alcun danno datogli da qualche persona di Carmagnola con bestie o no, non gli sia pagata alcuna ammenda, se non tanto quanto detto danno sarà stato estimato dagli estimatori del Comune di Carmagnola ed altrettanto sia pagato per il bando.

Che a qualunque sia creduto con giuramento pel suo danno sino a soldi 2.

Parimenti si è stabilito che se qualcuno avrà voluto giurare che gli sarà stato recato del danno nelle sue cose, che sia al medesimo cre= duto sino a soldi 2 viennesi, senza fatta alcu= na estimazione, e che i campari siano tenuti

ad emendare quel danno senz'alcuna difesa e se non avrà voluto giurare, non abbia alcuna ammenda.

Che qualunque porcaio custodisca non più di 40 porci.

Parimenti si è stabilito che qualunque porcaio, od i porcai del Comune, che avrà custodito o che avranno custoditi porci in carmagnola, sia tenuto e debba custodirne non più di 40 per qualunque branco, e che uno dei custodi di detto branco debba essere all'apparenza di 15 anni a giudicio del Castellano, e se avrà contravvenuto, paghi il bando di 2 soldi per qualunque d'essi e per qualunque volta.

Che qualunque possa accusare del proprio danno qualsivoglia persona.

Parimenti si è stabilito che qualunque possa accusare del proprio danno qualsiasi persona che gli desse danno nei suoi luoghi coltivati, boschi, prati e bestie, e valga l'accusa di qualsiasi maggiorenne di famiglia senza giuramento; se il bando sarà ascso sino a soldi 5 valga l'accusa con giuramento, se l'accusatore sarà stato all'apparenza maggiore di 18 anni,

ma se minore e maggiore di 10 valga la accusa con giuramento sino a soldi 3 e valgano dette accuse, come superiormente è detto, senza difesa; e se l'accusa sarà stata maggiore d'quanto superiormente si è detto, valga con giuramento se l'accusato sarà stato maggiore di 10 anni, qualora l'accusato non abbia fatta giusta difesa; e sia inteso che possa accusare delle sue robe, se avendo una parte della possessione od essendo figlio per le robe del padre, o nipote per le robe dello zio materno o servitore per le robe del suo padrone, e sia creduto a qualsivoglia accusatore predetto sino alla quantità suddetta.

Che qualunque debba far la sua accusa entro 3 giorni dopo dato il danno.

Parimenti si è stabilito che chiunque il quale avrà fatto alcuna delle predette accuse, sia esso camparo, od altro accusatore, o gli accusatori del danno che si contenga nei sovrascritti ed infrascritti capitoli, siano venuti e debbano fare le loro accuse entro 3 giorni dopo che il danno fu dato o constatato; che se ciò non avrà fatto, non valga quell'accusa; e se il castellano avrà voluto fare qualche inquisizione sovra questi

capitoli, si cominci a fare fra 3 giorni, dopo che il fatto sarà stato denunciato al castellano; altrimenti questi non sia tenuto nè debba fare detta inquisizione, e se l'avrà fatta, la stessa non valga; e questo abbia luogo a riguardo dei danni che fossero inferiori a soldi 10; ma se il danno fosse dato e fosse superiore a soldi 10, il castellano possa questo sempre inquisire e non gli decorra il tempo per inquisire.

Che nessuno raccolga stoppie nei poderi altrui.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona, la quale sarà stata trovata a raccogliere stoppie nei poderi altrui, o risulterà che ne abbia raccolto senza licenza del proprietario, paghi il bando, per qualunque caso e qualunque volta, di soldi 3 ed altrettanto per l'ammenda; ed i campari siano tenuti ad accusare i contravventori.

Del piantamento novello.

Parimenti si è stabilito che qualunque bue o vacca, asino, cavallo, pecora o capra sarà stata trovata in altrui piantamento novello di qualche bosco, ossia salceto, dei primi due

anni, che fosse tagliato, od estirpato, o brucciato, sia in bando di denari 3 per ogni bue o vacca, cavallo od asino, e per ogni pecora di denari 2, e per ogni capra di denari 3 ed altrettanto per l'ammenda, ed anche di più se il danno fosse maggiore, se si trovasse che sia ivi schiantato, tagliato o brucciato sino alla quantità d'una giornata o mezza simultenente, e da indi in giù non vi sia più bando, e questo soltanto per il tempo di essi 2 anni dello stesso piantamento novello in cui sarà stato tagliato o brucciato. E similmente ogni capra paghi per qualunque altro bosco il bando suddetto in tutto il tempo dell'anno.

Che le oche siano in bando.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona le cui oche siano state trovate in prati, campi, orti od altri luoghi coltivati altrui, di qualunque natura essi siano, a pascolare nel tempo che sono custodite, sia in bando, per qualunque caso e qualunque volta di un obolo viennese ed altrettanto per la ammenda.

Che ciascun capo di casa di Carmagnola

sia tenuto ad accusare tutte le persone che recano danno.

Parimenti si è stabilito che qualunque capo di casa di Carmagnola, od ivi abitante, sia tenuto e debba accusare e far l'accusa di qualunque persona che rechi o faccia del danno, nel finaggio e territorio di Carmagnola, per tutte le cose sue e degli altri, e fare l'accusa di essi, secondochè li avrà trovato, al castellano, al dotaio od al chiavaro, ossia far rendere giustizia in carmagnola. Ed il castellano sia tenuto e debba far citare e far giurare tutti i capi di casa, nel modo come sopra, di far esse accuse e dichiarare ai medesimi qualmente accusino esse persone nel modo suddetto, sotto il vincolo del giuramento, fra 3 giorni ogni anno, dopoché i Campari avranno prestato giuramento nel l'assumere l'uffizio loro. Ed abbiano gli accusatori la terza parte del bando per le accuse che avranno fatte. E questo capitolo si applichi soltanto alle persone che recano danno e non alle bestie.

Che il castellano sia tenuto a denunciare od a far denunciare l'accusa al

l'accusato.

Parimenti si è stabilito che il castellano sia tenuto e debba denunciare od a far denunciare per mezzo del decano o dei campari a qualsiasi abitante in carmagnola, alla di lui casa, ed alla casa di sua abitazione, a lui o ad alcuna persona di sua famiglia, solamente che sia intelligente, tutta l'accusa fatta di lui o delle sue bestie, entro 8 giorni, dopoché sarà stata scritta l'accusa, e sia tenuto e debba fra un mese riscuotere il bando dell'accusa; che se ciò non farà, non valga l'accusa fatta in seguito, nonostanti alcuni capitoli sovrascritti ed infrascritti.

Che nessun forestiero possa venire con bestie a pascolare nel finaggio di Carmagnola.

Parimenti si è stabilito che alcuna persona forestiera non possa, né debba venire a pascolare od a pasturare con alcune bestie sul finaggio e territorio di Carmagnola, dopo il primo giorno del mese di marzo, se non sia essa venuta per il fieno, o non abbia ivi svernato per tutta la stagione invernale, o per la maggior parte dell'inverno, sotto la

pena ed il bando, per qualunque caso e qualunque volta, di giorno di soldi 5, di notte poi del doppio.

Che chiunque sia trovato a recare od a far danno, sia tenuto a rifarcire esso danno.

Parimenti si è stabilito che qualunque persona di Carmagnola od ivi abitante che sarà stata trovata a recar danno in altrui luogo coltivato, tanto a marzengo quanto ad invernengo, o nei prati, od in alcune cose danneggiate o guastate con bestie, o senza bestie, ed in esse cose a lasciar andare libere e guastare volenterosamente le bestie, ed anch' esso a dare e fare volenterosamente qualche danno, e sarà accusato esso o le sue bestie dal proprietario del podere, o da colui che ha sofferto il danno, o da alcuno di sua famiglia, sia tenuto emendare o restituire esso danno, o guasto o peggioramento fatto da esso o dalle sue bestie, secondochè sarà stato estimato dagli estimatori del Comune; e che poi il Castellano sia tenuto a far rifarcire il danno dal padrone delle bestie, o dai contravventori a colui al quale sarà stato dato o fatto il

danno entro 8 giorni, dopoché sarà stato estimato, eccetto che venisse constatato che detto danno fosse stato fatto da colui di cui fosse detto danno o la possessione o le cose di esso danno. Ed il castellano, se ne sarà stato in seguito richiesto, sia tenuto ad inquisir quello.

Che il danno sia risarcito secondo il danno sofferto.

Parimenti si è stabilito che se le bestie di qualcuno avranno recato danno nelle cose, o nei luoghi coltivati altrui, e quel danno sarà asceso oltre il valore ossia la quantità contenuta nei sovrascritti capitoli sulle ammende, che quel danno venga risarcito dal padrone o dai padroni delle bestie, secondoché il danno sarà stato stimato dagli estimatori del Comune; ed il castellano sia tenuto e debba far risarcire quel danno senza emolumento e senza questione.

Che il castellano sia tenuto ad inquisire sovra i danni arrecati.

Parimenti si è stabilito che il castellano possa e debba di proprio uffizio inquisire qualunque volta che gli sarà stata fatta

denunzia di danni dati da alcune persone e sestie in alcuni luoghi coltivati od in cose appartenenti ad altri. E, constatata che sia la verità, condannare gli autori del danno secondo i sovrascritti capitoli, e far pagare la ammenda a colui al quale sarà stato causato il danno.

Che l'offensore sia posto al pilastrino se non abbia di che pagare.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà dato danno in luoghi coltivati, od in cose appartenenti ad altri, per cui siavi un capitolo ed un bando speciale, e non avrà potuto pagare l'ammenda contenuta in esso capitolo, che il Castellano sia tenuto e debba, se l'avrà potuto avere nelle sue mani, porlo e legarlo al pilastrino ed ivi tenerlo dal mattino sino alla sera e farlo frustare od altrimenti punirlo in persona a suo arbitrio.

Che il Castellano sia tenuto a riscuotere l'ammenda come il bando.

Parimenti si è stabilito che il Castellano sia tenuto e debba far riscuotere l'ammenda od il pegno dell'ammenda in seguito alle accuse dei campari, ogni qual volta avrà ricevuto il

bando, se sarà stato richiesto da alcuno cui sarà stato dato del danno o dai campari.

che l'accusato possa far le sue difese qualora l'accusa dei campari salisse oltre un soldo.

Parimenti si è stabilito che se alcuno sarà stato accusato da qualche camparo di aver dato del danno, o d'aver le sue bestie recato danno in altrui proprietà, ed avrà voluto far la difesa contro essa accusa, che il castellano sia tenuto ad udirla, ed esso sia tenuto a fare la propria difesa entro 10 giorni dopo che sarà stato denunciato, altrimenti si ritenga di pien diritto per condannato; salvo che provenisse dal Notaio della curia, o da altro giusto impedimento che non possa fare la propria difesa entro il termine dei 10 giorni.

che la difesa dell'accusato valga con giuramento.

Parimenti si è stabilito che se alcuno sarà stato accusato da qualche camparo, ed in essa accusa sia contenuto che il camparo non abbia trovato esso od essa nel danno o nell'atto di recar danno, che si possa di

fendere con giuramento e valga tal difesa se avrà giurato di aver preso nel proprio podere, od essere a lui stato dato il danno, ed in qual luogo gli fu dato e da chi, o d'avere giustamente mietuto ed in che luogo.

Che chiunque chiuda la sua proprietà verso quella Comune.

Parimenti si è stabilito che chiunque avrà posseduto entro i confini un orto, o terra, o prato, sia tenuto a chiudere detta proprietà e tenerla chiusa verso la strada e verso la proprietà comune, in modo che le bestie non possano passare senza difficoltà; se ciò non avrà fatto, paghi per il bando soldi 2 per qualunque volta che sarà stato accusato, e se gli sarà stato recato danno da alcune bestie, che il danno non gli venga risarcito, nè in seguito gli sia pagato alcun bando.

Segue la Decima ed ultima collazione:

Circa diversi e straordinari affari.

Prima. Della Guardia di Gardezzana.

Parimenti si è stabilito ed ordinato che qualunque abitante in Carmagnola sia tenuto